



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 13 del 05/02/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: procedimento concernente la c.d. gara ponte bis per l'affidamento del servizio idrico - cig 8346702C60 - non conferma della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 10/08/2020.

PREMESSO:

- che, per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione istruttoria, qui integralmente richiamata, il Comune di Ragusa ha contemporaneamente avviato due procedure per l'affidamento del servizio idrico in data 14 luglio 2020: la prima per l'affidamento della gestione della conduzione del servizio idrico comunale di captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione alle reti idriche e fognarie della durata di mesi quattro decorrenti dalla data di consegna del servizio e comunque fino all'espletamento della gara biennale e al relativo affidamento, la seconda – come detto – della durata biennale.

DATO ATTO:

- che con Determinazione dirigenziale n° 413 del 29/10/2020, iscritta il 04/11/2020 al n° 5189 del Registro Generale, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva relativa alla Procedura aperta per l'affidamento della gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale di captazione, sollevamento e distribuzione idrica, CIG 8313605BDE;

- che in riferimento alla gestione del servizio idrico, la sopravvenuta aggiudicazione del servizio biennale, già, peraltro, concretamente affidato, impone di prendere atto della assoluta mancanza dell'interesse pubblico alla conclusione della procedura quadrimestrale ("gara ponte bis" - CIG: 8346702C60), ostandovi, peraltro, anche evidenti ragioni di carattere contabile e finanziario (la spesa prevista per il servizio è unica e già impegnata per l'affidamento del servizio biennale);

RILEVATO, in punto di diritto:

- che anche a voler qualificare il verbale del 10/08/2020 quale proposta di aggiudicazione (invero, sotto un profilo strettamente giuridico, la proposta di aggiudicazione è successiva all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta) è da ritenere, secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, (alla stregua della vecchia aggiudicazione provvisoria, *ante* regime d. lgs. 50/2016) che detta proposta debba essere qualificata quale atto di natura endoprocedimentale, ad effetti instabili ed interinali (...). Inoltre, l'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante «*di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto*»: la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta, cui fa riferimento la citata norma, ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti....», la sua revoca (ovvero, la sua mancata conferma) non è qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento. In effetti, la proposta di aggiudicazione non corrisponde all'aggiudicazione e non perfeziona il procedimento di individuazione dell'affidatario, dovendo sostenere che se la decisione non giunge alla naturale conclusione della gara non si può ritenere raggiunto alcun affidamento qualificato: questo neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare, al più, di una mera aspettativa di fatto). Correlato a questi effetti precari della fase istruttoria procedimentale, non sorge alcun obbligo in capo alla stazione appaltante rispetto ad un eventuale ripensamento ed esercizio dell'autotutela, espressione di un potere autonomo del tutto discrezionale (in tale fase). Infatti, la decisione di non procedere oltre, anche a distanza di tempo, non richiede alcuna partecipazione dell'operatore economico, neppure la notifica dell'avviso di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio né a terzi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16 maggio 2020 n. 164);

ATTESA la necessità di adottare, all'uopo, apposito provvedimento dichiarativo delle ragioni che impongono di non confermare la proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel d.u.p. e nel p.e.g. di cui, rispettivamente, alle deliberazioni di cc n° 10 del 04/02/2021 e deliberazione di G.M. n° 111 del 15/04/2020;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione c.c. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO l'art.107 del D. Lgs n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. n. 165/2001 che indica le funzioni dirigenziali e gli ambiti di gestione del potere di delega delle stesse;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

approvare le superiori premesse e per l'effetto:

- 1) non confermare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 10/08/2020 relativo alla procedura di gara contrassegnata con il seguente CIG: 8346702C60;
- 2) dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che essa sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- 3) comunicare a tutti gli operatori economici ammessi la presente determinazione;
- 4) dare atto e dichiarare che il dirigente responsabile non versa in alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Rosario Spata

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 22/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale